

**Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — MCM Products/EUIPO — The Nomad Company (NOMAD)**

(Causa T-285/20) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo NOMAD – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2021/C 329/33)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: MCM Products AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: S. Eichhammer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Kondás e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: The Nomad Company BV (Zevenaar, Paesi Bassi) (rappresentante: S. Tigu, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 marzo 2020 (procedimento R 854/2019-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la MCM Products e la The Nomad Company.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La MCM Products AG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 222 del 6.7.2020.

**Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Ceramica Flaminia / EUIPO –Ceramica Cielo (goclean)**

(Causa T-290/20) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo goclean – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Esame d'ufficio dei fatti – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso – Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001)»]**

(2021/C 329/34)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Ceramica Flaminia SpA (Civita Castellana, Italia) (rappresentanti: A. Improda e R. Arista, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ceramica Cielo SpA (Fabbrica di Roma, Italia) (rappresentanti: L. Ghedina, L. Gyulai e E. Fassina, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 marzo 2020 (procedimento R 991/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ceramica Cielo e la Ceramica Flaminia.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ceramica Flaminia SpA è condannata alle spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 222 del 6.7.2020.

---

**Sentenza del Tribunale del 30 giugno 2021 — Acciona/EUIPO — Agencia Negociadora PB (REACCIONA)**

(Causa T-362/20) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo REACCIONA – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Esistenza di un procedimento giudiziario nazionale – Assenza di un giusto motivo per il mancato uso»]**

(2021/C 329/35)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Acciona SA (Alcobendas, Spagna) (rappresentante: J. Erdozain López, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:* Agencia Negociadora PB SL (Las Rozas de Madrid, Spagna) (rappresentanti: I. Temiño Ceniceros e F. Ortega Sánchez, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 aprile 2020 (procedimento R 652/2019-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra l'Agencia Negociadora PB e l'Acciona.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Acciona SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall'Agencia Negociadora PB SL.

---

(<sup>1</sup>) GU C 255 del 3.8.2020.